

Bollettino

di Legislazione Tecnica

ON LINE

RIVISTA ONLINE E SU
CARTA IN TEMA DI
*Opere e lavori privati e
pubblici - Ingegneria civile e
ambientale
Edilizia e costruzioni -
Urbanistica e territorio*

Accedi

Registrati

ISSN 1721-4890

LTSHOP

AREA FORMAZIONE

BANCA DATI NORMATIVA

REDAZIONE

BLT SU CARTA

REGOLA&ARTE®

Testo libero, estremi o Fast Find



COMMENTI E APPROFONDIMENTI

SCADENZE TECNICHE

RASSEGNA STAMPA

RUBRICHE

FLASH NEWS

22/06/2018 - Stampa tutto

- OPERE, SU SPESE VOCE ALLE REGIONI



SCADENZE
FISCALI



SCADENZE
TECNICHE



VALORI
AGRICOLI

- CON LA MINI VOLUNTARY SANATORIA SOLO PER GLI ANNI DI VIOLAZIONE DEL MONITORAGGIO

da *Il Sole 24 Ore*

- ROMA, GIUDIZIO DEL TAR SU CONTRIBUTO SOGGIORNO

da *Italia Oggi*

FORMAZIONE



LE PROCEDURE EDILIZIE E I
TITOLI ABILITATIVI -
QUADRO NORMATIVO ...

Seminario - Roma 03/07/2018

Il ricorso sostenuto da piccoli proprietari e consumatori

Roma, giudizio del Tar su contributo soggiorno

DI SERGIO LOMBARDI

Sul nuovo regolamento sul contributo di soggiorno di Roma Capitale, approvato il 30 marzo 2018 dall'assemblea capitolina con delibera n. 32, pende il giudizio del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il ricorso, sostenuto da alcune associazioni a tutela dei piccoli proprietari e dei consumatori, è stato appena depositato. Il regolamento estende il contributo, nella misura di 3,50 euro per ogni ospite per notte, anche agli alloggi per uso turistico, appartamenti locati per soggiorni di durata non superiore a 30 giorni.

Nel ricorso, esaminato in anteprima da *ItaliaOggi*, il punto più dolente del regolamento impugnato è la diversa disciplina prevista per gli alloggi per uso turistico rispetto alle strutture ricettive. I gestori di alloggi sono responsabili del contributo con diritto di rivalsa sull'ospite, mentre i gestori delle strutture ricettive restano agenti contabili. La differenza non è solo squisitamente giuridica, ma ha rilevanti effetti. Gli alloggi turistici sono obbligati a versare l'intero contributo di soggiorno dovuto dai propri ospiti, anche se non effettivamente riscosso, con una improbabile rivalsa su ospiti provenienti da tutto il mondo, che pernottano in media pochi giorni.

Invece le strutture ricettive (alberghi, B&B), spesso con forma imprenditoriale, qualora i loro ospiti si rifiutino di pagare il

contributo di soggiorno, dovranno versare solo quanto effettivamente incassato. Pertanto, il regolamento secondo i ricorrenti non solo manifesta una vistosa ed ingiusta disparità di trattamento e disuguaglianza tra gestori di strutture ricettive e gestori di locazioni brevi, ma istituisce anche un nuovo tributo a carico di questi ultimi - in aperta violazione dell'articolo 23 della Costituzione che prevede la riserva di legge in materia tributaria - nonostante la giurisprudenza abbia ben chiarito (ex plurimis Corte dei conti, sentenza delle sezioni riunite numero 22 del 2016) che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il comune e colui che alloggia nella struttura ricettiva, unico soggetto passivo. Il regolamento impugnato, per l'attribuzione ai titolari di alloggi turistici del ruolo di responsabile dell'imposta, fa riferimento all'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge n. 50 del 2017 convertito in legge 96/2017, ma tale norma, ad avviso dei legali, non attribuisce la qualità di responsabile dell'imposta di cui all'articolo 64 del dpr 600/1973. Una diversa lettura sarebbe anche incostituzionale, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, creando un'ingiusta differenziazione tra titolari di locazioni brevi di cui all'articolo 4, comma 5-ter del decreto legge numero 50 del 2017 e i gestori di strutture ricettive.

— © Riproduzione riservata —